

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

COMUNE DI MATHI

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA

(IMU)

(ai sensi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, s.m.i.)

Allegato alla deliberazione
del CC n. 11 del 20-05-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. G. D'ALESSANDRO

F.TO IL SINDACO
(Ing. Tommaso TURINETTI)

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 8 ASSIMILAZIONI ED EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 9 ESENZIONI

Articolo 10 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

Articolo 11 AGEVOLAZIONI

Articolo 12 FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI

Articolo 13 DETERMINAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI

Articolo 14 TERMINI DI VERSAMENTO

Articolo 15 VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

Articolo 16 RIMBORSI

Articolo 17 DICHIARAZIONE

Articolo 18 NORME DI RINVIO

Articolo 19 ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di MATHI, dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché il comma 703 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di MATHI, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, (fabbricati, aree fabbricabili e terreni) presenti nel territorio del comune ed a qualsiasi uso destinati, **esclusa l'abitazione principale e le relative pertinenze ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze** (che rimangono soggette a IMU).
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta.
3. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE

FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

Articolo 5

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) i titolari di immobili ovvero i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili medesimi;
 - b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - c) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - d) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione **per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze.**

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i..

Articolo 7

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI

1. Le aliquote, detrazioni e riduzioni, sono determinate o modificate, nell'ambito delle misure minime e massime stabilite dalla legge, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale ed in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, e dell'articolo 13 del Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i..
2. Le aliquote, detrazioni e riduzioni, sono approvate con deliberazione dell'organo comunale competente entro il termine fissato dalle leggi vigenti in materia.
3. In caso di mancata deliberazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, le aliquote, le detrazioni e le riduzioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.
4. Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno può usufruire della detrazione di cui all'articolo 13, comma 10 del D. Lgs. 201/2011, solo una volta e per una sola unità immobiliare, fatto salvo il caso del trasferimento dell'abitazione principale in corso d'anno.

Articolo 8

ASSIMILAZIONI ED EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Articolo 9

ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta Municipale Propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8 del Decreto Legislativo 23 del 14 marzo 2011 e s.m.i.

2. A decorrere dal primo gennaio 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
3. A decorrere dal primo gennaio 2014 non è soggetta ad IMU l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 con le relative pertinenze che continuano ad essere assoggettate ad IMU.

Articolo 10

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericoloso, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. 445/2000, art. 47, in ordine allo stato di inagibilità o inabitabilità deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione IMU.
3. Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:
 - Mancanza di copertura;
 - Mancanza dei serramenti;
 - Mancanza delle scale di accesso;
 - Strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
 - Mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.
4. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza delle'allacciamento elettrico ed idrico.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
6. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Articolo 11

AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 6, della Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 può essere deliberata la riduzione dell'aliquota di base dell'imposta per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze.
2. Per poter fruire di tale agevolazione, il contribuente è obbligato a darne comunicazione utilizzando il modello della dichiarazione IMU. Detta comunicazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU.
Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria.

Articolo 12

FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono soggetti ad imposizione nella loro qualità di "fabbricato" (e non di "area fabbricabile") dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento.
2. La superficie dell'area fabbricabile sulla quale è ancora in corso la costruzione è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte soggetta ad imposizione come fabbricato.

Articolo 13

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.
2. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.

Articolo 14

TERMINI DI VERSAMENTO

1. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale.

2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro la scadenza per il pagamento della prima rata.

L'importo minimo dovuto ai fini dell'Imposta Municipale Propria è pari ad € 10,00 (dieci euro). Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Articolo 15

VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e sia stato comunicato all'ufficio competente.

Articolo 16

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad € 10,00 (dieci euro) per anno solare.

Articolo 17

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 18

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011; le norme contenute agli articoli 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo

2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile all'imposta.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 19


ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, si applica dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al
è stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal al
- è entrato in vigore il

Data



Il segretario comunale
(Dott. Giovanni D'Alessandro)

.....